



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 6/2021

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 — Conferma degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza musica e determinazione orari dei locali di pubblico spettacolo.

Dalla Residenza Comunale, addì cinque del mese di Novembre duemilaventuno

IL SINDACO

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale n. 9 in data 06.03.2010 di determinazione del regime degli orari dei pubblici esercizi;
- l'ordinanza sindacale n. 4 in data 17.06.2021 di Modifica sperimentale degli orari di somministrazione di alimenti e bevande con o senza musica sino al 31.10.2021;

Visti:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito nella legge 18.04.2017 n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la legge 24.11.1981, n. 689 ed il relativo regolamento di attuazione, ovvero il DPR 29.07.1982, n. 571;
- il R.D. 18.06.1931, n. 773;
- il R.D. 06.05.1940, n. 632;
- il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- I D.L. n. 52/2021 e n. 65/2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29.05.2021 "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 giugno 2021, con la quale è stata disposta, tra l'altro, l'applicazione a decorrere dal 14 giugno 2021 delle misure della cosiddetta "zona bianca" al territorio della regione Lombardia;
- l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 779 del 11.06.2021, che dispone la riapertura di attività economiche e sociali nel territorio della regione Lombardia;
- il D.L. n. 105 del 23.07.2021, che proroga lo stato di emergenza Covid 19 sino al 31.12.2021, salvo ulteriori proroghe;

Rilevato che:

- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito nella legge 18.04.2017 n. 48, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e le attività di Pubblico Spettacolo devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che:

- previa consultazione con il Comune di Godiasco Salice Terme, occorre assicurare uniformità nella disciplina degli orari dei pubblici esercizi, attualmente difforni, ed agevolare l'attività di controllo delle forze dell'ordine;
- occorre evitare assembramenti di persone, in violazione delle misure di prevenzione COVID-19, che possono essere favoriti dal trasferimento dei clienti nei locali con chiusura ritardata ed assicurare ai locali stessi di lavorare su più turni, garantendo il distanziamento interpersonale;

Ritenuto di normare, sino a revoca, l'orario di apertura per tutti i pubblici esercizi, con o senza musica, non prima delle ore 05,00 e la loro chiusura non oltre le ore 03.00 e per tutti i locali di Pubblico Spettacolo apertura non prima delle ore 06,00 e la loro chiusura non oltre le ore 3,30;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- La normativa vigente in materia;

ORDINA
NELLA SUA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' LOCALE
IN VIA PROVVISORIA ED A TITOLO SPERIMENTALE

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di uniformare in accordo con il Comune di Godiasco Salice Terme, sino a revoca, per tutti i giorni della settimana, gli orari
 - di tutti i pubblici esercizi con o senza musica: apertura non prima delle ore 05,00 e chiusura non oltre le ore 03,00;
 - di tutti i locali di pubblico spettacolo: apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le ore 3,30con le seguenti prescrizioni per i locali di pubblico spettacolo:
 - a) alle ore 03:00 deve essere sensibilmente ridotto il volume della musica;
 - b) alle ore 03:30 il locale deve essere completamente vuoto, con esclusione del solo personale di servizio;
2. per le violazioni delle norme in materia di orari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 2, 3, 4 e 5 L.R. 6/2010;
3. fatto salvo che non costituisce reato, l'inosservanza comunque dei divieti inerenti le misure di contenimento COVID-19 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 3000, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito nella legge 22.05.2020 n. 35;
4. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del comune e sulla home page del sito istituzionale;

DISPONE

1. la notifica della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione del presente atto alla Prefettura di Pavia, alla Questura di Pavia, al Comando Stazione Carabinieri di Voghera, al Commissariato di P.S. di Voghera, al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme, al Comando Stazione Carabinieri di Godiasco Salice Terme e ad all'Ufficio di Polizia Locale per gli adempimenti e per le verifiche di competenza;

RENDE NOTO CHE:

Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in Rivanazzano Terme (PV) - Piazza Cornaggia n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;

- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: dott.ssa Stefania Schiavi;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO
(Marco Poggi)

